

**COMUNE DI BIBBIANO****UFFICIO TRIBUTI**

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –

P. Iva 00452960354 – e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it – Orari di ricevimento: Lun. Gio. Sab. dalle 9.00 alle 13.00**TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
ALIQUOTE E VERSAMENTO 2015 – 2° RATA SALDO/CONGUAGLIO DICEMBRE**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16/6/2015 sono state approvate le aliquote TASI definitive e le detrazioni per l'anno 2015, che dovranno essere utilizzate per la seconda rata di saldo/conguaglio di dicembre.

	ALIQUOTE TASI 2015 definitive scadenza 16 dic. 2015
1) Aliquota per l'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze.	0,33 %
2) Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.	0,0 %
3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.	0,10 %
4) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti immobili "merce").	0,25 %
5) Aliquota per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008.	0,10 %
6) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).	0,0 %
7) Aliquota per terreni agricoli.	esente
8) Aliquota per gli immobili cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %
9) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "secondo case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate non a canone concertato, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti), e per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %

Note:

(1) Ai fini TASI, si considerano abitazioni principali e relative pertinenze gli stessi fabbricati così come definiti ai sensi dell'IMU. Per pertinenze si intendono i fabbricati classificati nelle catt. catastali C2, C6, C7 (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria). Si precisa inoltre che per abitazione principale ci si riferisce anche:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- alle altre fattispecie ad essa assimilate per legge e per Regolamento comunale IMU.

CLASSI DI RENDITA CATASTALE	DETRAZIONE TASI per l'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze
Si precisa che le classi di rendita sono per immobile adibito ad abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) comprese le relative pertinenze. La rendita catastale è quella non rivalutata. La classe di rendita si individua senza fare riferimento alla percentuale posseduta.	La detrazione è per classe di rendita e non progressiva per scaglioni. Si detrae dall'imposta complessivamente dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
inferiore/uguale a 275 €	€ 128
maggiore di 275 € e inferiore/uguale a 300 €	€ 121
maggiore di 300 € e inferiore/uguale a 325 €	€ 114
maggiore di 325 € e inferiore/uguale a 350 €	€ 107
maggiore di 350 € e inferiore/uguale a 375 €	€ 100
maggiore di 375 € e inferiore/uguale a 400 €	€ 92
maggiore di 400 € e inferiore/uguale a 425 €	€ 85



COMUNE DI BIBBIANO

UFFICIO TRIBUTI

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –

P. Iva 00452960354 – e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it – Orari di ricevimento: Lun. Gio. Sab. dalle 9.00 alle 13.00

TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ALIQUOTE E VERSAMENTO 2015 – 2° RATA SALDO/CONGUAGLIO DICEMBRE

maggiore di 425 € e inferiore/uguale a 450 €	€ 78
maggiore di 450 € e inferiore/uguale a 475 €	€ 71
maggiore di 475 € e inferiore/uguale a 500 €	€ 64
maggiore di 500 € e inferiore/uguale a 525 €	€ 57
maggiore di 525 € e inferiore/uguale a 550 €	€ 50
maggiore di 550 € e inferiore/uguale a 575 €	€ 42
maggiore di 575 € e inferiore/uguale a 600 €	€ 35
maggiore di 600 € e inferiore/uguale a 625 €	€ 28
maggiore di 625 € e inferiore/uguale a 650 €	€ 21
maggiore di 650 € e inferiore/uguale a 675 €	€ 14
maggiore di 675 € e inferiore/uguale a 700 €	€ 7
maggiore di 700 €	€ 0

VERSAMENTO

Si effettua tramite modello F24 in modo autonomo in “auto-tassazione”. Il pagamento avviene in n. 2 rate utilizzando le aliquote e le detrazioni deliberate:

1. **Acconto (1° rata)** entro il **16 giugno 2015** considerando il 50% dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno – utilizzando le aliquote dell'anno precedente 2014.
 2. **Saldo (2° rata)** con **Conguaglio** sulla prima rata entro il **16 dicembre 2015** – utilizzando le aliquote definitive deliberate per l'anno.
- Nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il **codice catastale A850** del Comune di Bibbiano; gli importi sono da inserire nella colonna “importi a debito”; per il versamento dell'acconto va barrata la casella “Acc.”, del saldo/conguaglio “Saldo”.

Dal 2014, l'importo minimo di versamento annuo è stato fissato in euro 5,00.

I codici tributo da utilizzare sul modello F24 per la TASI 2015 sono i seguenti:

Codice 3958 - abitazione principale diversa da A1 A8 A9 e relative pertinenze

Codice 3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale

Codice 3961 – altri fabbricati

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non ha pagato la TASI, in tutto o in parte, alle scadenze ordinarie, ha al massimo un anno di tempo per regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso”, pagando sanzioni ridotte. Se invece il ravvedimento avviene entro 30 giorni o addirittura entro 15 giorni le sanzioni sono ancora maggiormente ridotte. Il ravvedimento è ammesso prima che il Comune inizi i controlli e scopra l'errore o l'irregolarità con l'attività dell'accertamento: dopo infatti non sarà più possibile correggere gli errori e beneficiare del ravvedimento e delle relative sanzioni ridotte.

PER SAPERNE DI PIU'

La TASI fa parte della IUC, l'Imposta unica comunale, istituita con la Legge n. 147/2013.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla Legge di volta in volta vigente e ai Regolamenti comunali. E' possibile accedere al sito www.comune.bibbiano.re.it nella sezione dedicata alla TASI e rivolgersi all'Ufficio Tributi.

E' inoltre a disposizione di chiunque gratuitamente sul sito web del Comune un'apposita sezione chiamata “Calcolo IUC / TASI” in cui è possibile calcolarsi on-line in modo guidato la TASI e stampare il relativo modello F24 compilato per il versamento, anche in ravvedimento operoso.